

Il caso Ralph Lauren: vantaggi della cooperazione?

La U.S. *Securities and Exchange Commission* ("SEC"), l'autorità statunitense preposta alla borsa azionaria statunitense, ha deciso di non formalizzare le accuse contro la Ralph Lauren Corporation ("RLC"), la nota azienda di abbigliamento statunitense, in relazione a violazioni del *Foreign Corrupt Practices Act* ("FCPA") poste in essere dalla filiale argentina di RLC. Si tratta del primo caso in cui la SEC fa uso del particolare accordo per non addivenire al giudizio o "*Non Prosecution Agreement*" ("NPA") nell'ambito del FCPA.

➤ **Il caso: tangenti e regali a funzionari argentini**

Tra il 2005 e il 2009 circa RLC pagava tangenti e regalava prodotti di lusso a funzionari doganali e governativi argentini al fine di sveltire e agevolare le pratiche burocratiche per consentire l'importazione dei propri prodotti nel paese.

➤ **L'auto-denuncia di RLC**

Nel 2010 l'implementazione di una nuova FCPA policy e la sua diffusione tra i dipendenti di RLC permetteva alla società di venire a conoscenza di potenziali violazioni rilevanti ai sensi del FCPA da parte della

filiale argentina. In particolare, a partire da perplessità sollevate dagli stessi dipendenti della società, RLC conduceva un'indagine interna che sfociava in poche settimane nell'autodenuncia avanti alla SEC e al *Department of Justice* ("DOJ").

➤ **L'accordo con la SEC**

Il caso Ralph Lauren si è chiuso con un duplice NPA avanti alla SEC e al DOJ, ossia mediante l'utilizzo di un particolare strumento che ha permesso alla società di evitare non solo il giudizio ma la stessa ammissione di colpa.

L'accordo con la SEC, in particolare, costituisce una novità posto che tale autorità non aveva mai fatto uso prima d'ora di un NPA. L'accordo, che troverebbe giustificazione nella volontarietà della denuncia e negli straordinari sforzi di cooperazione da parte di RLC, è stato accolto da parte dei commentatori americani come segnale di apertura da parte della SEC a fronte degli sforzi di *compliance* delle aziende.

Altri autori hanno però duramente criticato tale lettura posto che l'NPA non è soggetto a scrutinio giudiziale, comporta per la società il pagamento in ogni caso di una sanzione, ingenti spese in termini di implementazione di rimedi correttivi e coo-

perazione e il rischio, in caso di violazione del NPA, dell'esercizio dell'azione nei confronti della società.

È certamente interessante che nel NPA predetto, sotto la sezione "*Remedial Measures and Cooperation*" venga menzionato il fatto che RLC aveva posto termine alla sua operatività in Argentina ed era in procinto di chiudere formalmente l'attività sul posto. Che la cessazione di attività un dato paese possa essere intesa come una misura correttiva o di cooperazione?

Per ulteriori informazioni:

Avv. Enrico Sisti

e.sisti@rucellaieraffaelli.it

Avv. Sara Dambrosio

s.dambrosio@rucellaieraffaelli.it

Via Monte Napoleone, 18 20121 Milano Tel. +39 02 76 45 771 Fax +39 02 78 35 24	Via dei Due Macelli, 47 00187 Roma Tel. +39 06 678 4778 Fax +39 06 678 3915	Via Cesare Battisti, 33 40123 Bologna Tel. +39 051 644 0604 Fax +39 051 333 126
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------